



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 20 maggio 2022

Circolare n. 10/2022

Oggetto: DECRETO AIUTI

Gentile cliente,

la presente per informare relativamente ad alcune delle novità introdotte con il Decreto Aiuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 17 maggio 2022, n.114.

1. Imprese energivore e gasivore (art. 2 D.L. 50/2022)

È stato rideterminato il contributo straordinario concesso alle imprese non gasivore, passando dal 20% al 25%. Rideterminato anche il contributo per le imprese gasivore, attualmente concesso nella misura del 25%, e quello per l'acquisto di energia per le imprese non energivore, attualmente del 15%.

2. Credito d'imposta per autotrasportatori (art. 3 D.L. 50/2022)

Per la spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022, per l'acquisto di gasolio delle imprese esercenti attività di autotrasporto è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, del 28% dell'ammontare. Il contributo è valido solo per il gasolio utilizzato da veicoli di categoria almeno euro 5.

3. Contributo ulteriore per imprese gasivore (art. 4 D.L. 50/2022)

Se il prezzo di riferimento del gas naturale, relativo all'ultimo trimestre 2021 ha subito un aumento rispetto allo stesso trimestre 2019 di almeno il 30%, è riconosciuto un credito d'imposta del 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gas a uso energetico.

4. Proroga del Superbonus e cessione del credito (art. 14 D.L. 50/2022)

Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto che entro il 30 settembre 2022 siano già stati effettuati i lavori per il 30% dell'intervento complessivo, è riconosciuta la detrazione del 110% per gli interventi eseguiti da persone fisiche su unità immobiliari unifamiliari. È inoltre previsto che alle banche e alle società appartenenti a gruppi bancari, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (D.L. 58/1998, art. 6, c. 2-quinquies), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa (o con la capogruppo) senza possibilità di ulteriore cessione.

5. Fondo per imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina (art. 18 D.L. 50/2022)

Riconosciuto un contributo a fondo perduto per PMI non agricole, che abbiano tutti i seguenti requisiti:

1. Hanno realizzato nell'ultimo biennio operazioni di vendita di beni o servizio con Ucraina, Federazione Russa e Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale complessivo;
2. Hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio dello stesso trimestre del 2019 (per le imprese costituite nel 2020, il riferimento è con lo stesso trimestre del 2021);
3. Hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022 un calo di fatturato almeno del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.

6. Credito d'imposta per potenziamento dell'offerta cinematografica (18 D.L. 50/2022)

È riconosciuto un credito d'imposta al massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche per il 2022 e il 2023.

7. Ridefinizione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21 D.L. 50/2022)

Il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 è aumentato al 50% (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con possibilità di "prenotazione" fino al 30 giugno 2023).

8. Ridefinizione del credito d'imposta per formazione 4.0 (art. 22 D.L. 50/2022)

Il credito d'imposta per formazione 4.0 è aumentato, passando dal 50% e 40%, rispettivamente al 70% e 50%. Sono individuate dal decreto le modalità di accesso a tale credito.

9. Bonus 200 euro (artt. 31 e 32 D.L. 50/2022)

È previsto il riconoscimento, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, di una somma a titolo di indennità una tantum, non soggetta ad imposizione contributiva e fiscale, di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile mensile fino a 2.692 euro. Tale indennità sarà recuperata dai datori di lavoro in compensazione con gli importi dovuti all'INPS.

L'indennità sarà, invece, erogata direttamente dall'Inps ai:

- pensionati con reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35 mila euro;
- percettori di NASPI e lavoratori domestici;
- collaboratori coordinati e continuativi con reddito fino a 35 mila euro;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.

10. Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 33 D.L. 50/2022)

È riconosciuto a favore di professionisti e lavoratori autonomi, che non abbiano usufruito delle precedenti indennità e che non abbiano superato una specifica soglia di reddito, un'indennità oggetto del decreto che sarà emanato entro 30 giorni dal 18 maggio 2022.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali delucidazioni.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO